



## Comune di Rovereto

PATRIMONIO E FINANZE  
Ufficio Patrimonio

COMUNE di  
ROVERETO  
c\_h612  
A00001



Prot. P  
N.0050159 - dd 13/07/21  
Fasc: 14 2021/0000002

Egregio  
Consigliere comunale

Andrea Zambelli

Rovereto, 8 luglio 2021

**OGGETTO: risposta interrogazione prot. n. 44 315 di data 18/06/2021 -  
"Servizi di vigilanza attiva armata"**

Con riferimento alla Sua interrogazione avente ad oggetto i servizi di vigilanza attiva armata, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Per chiarezza, necessita previamente rilevare e rappresentare che le premesse indicate nell'interrogazione **non sono "pertinenti" rispetto al quadro normativo e procedimentale che il Comune di Rovereto ha dovuto applicare.**

Ciò si precisa e di seguito si motiva in quanto assume rilievo dirimente rispetto a quanto affermato nell'interrogazione e agli elementi di informazione richiesti nella stessa.

Brevemente si riporta il quadro normativo di riferimento:

- il comma 4 dell'art 36 ter della L.P. 23/1990 dispone che: "Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto, per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica mediante l'aggregazione e la centralizzazione della domanda negli acquisti di beni e servizi omogenei della Provincia e degli altri enti previsti dall'articolo 79 dello Statuto, in luogo di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, ad eccezione delle categorie merceologiche in ambito sanitario, con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il primo semestre di ogni anno sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono individuate le categorie di beni e servizi a elevata standardizzabilità e i volumi, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti definisce strategie comuni di acquisto, con le modalità stabilite dal comma 5, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici, anche per il tramite dei loro soggetti rappresentativi, effettuano l'analisi dei loro fabbisogni, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale";

- il comma 5 dell'art 36 ter della L.P. 23/1990 dispone che: "L'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 4, attiva procedure per la stipulazione di apposite convenzioni quadro che **le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale**, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata. Il ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016) o nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4 sexies, della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016".

La Giunta Provinciale della PAT ha adottato **la deliberazione 1034 di data 15 giugno 2018**, in attuazione del comma 4 dell'articolo 36 ter /1 avente ad oggetto : "Individuazione delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro - art. 36 ter 1 commi 4 e 5 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23."

In tale deliberazione si rinviene, tra l'altro, quanto segue:

- con deliberazione n. 1795 del 14 ottobre 2016, la Giunta provinciale ha dato attuazione all'articolo 36 ter 1, commi 4 e 5 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23 individuando i beni e i servizi ad elevata standardizzabilità per i quali spetta all'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, d'ora in poi APAC, attivare procedure funzionali alla stipulazione di apposite convenzioni quadro cui le amministrazioni aggiudicatrici devono aderire oppure proporre l'espletamento di procedure di acquisto aggregate...";
- ciò premesso, viene ora in rilievo la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018", entrata in vigore il 30 dicembre 2017, la quale ha introdotto una modifica al comma 5 dell'art. 36 ter 1 della L.p. 23/1990; in ragione di tale modifica la Giunta provinciale ha facoltà di individuare, nel rispetto della disciplina statale, le soglie al di sotto delle quali le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture. Resta ferma la competenza dell'APAC di attivare le procedure per la stipulazione delle convenzioni e/o accordi quadro ai sensi del comma 5 citato...";
- si rende, pertanto, necessario fissare **le soglie minime di importo annuo, a base d'asta, al di sotto delle quali le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di non aderire alle convenzioni e/o accordi quadro ed effettuare autonome procedure di scelta del contraente**, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 36 ter 1 citato...";
- **per acquisizioni di importo superiore alle suddette soglie le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale debbono continuare ad approvvigionarsi attraverso il ricorso alle convenzioni e/o accordi quadro".**

Nell'allegato della suddetta deliberazione si rinviene che per il servizio di guardiania armata e non armata la soglia corrispondente all'importo annuo a base d'asta pari o superiore al quale **gli enti locali hanno l'obbligo di aderire alla convenzione è di € 40.000,00.**

Altresì si dà notizia che con deliberazione n. 1384 di data 1 agosto 2018 avente ad oggetto: "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 " sono stati individuati i beni e i servizi ad elevata standardizzabilità per i quali quindi sopra la soglia sopracitata (euro 40.000,00 annui) vi è l'obbligo per i Comuni di aderire alle convenzioni.

Tra i suddetti servizi al punto 1B del dispositivo della suddetta deliberazione si rinviengono i servizi di guardiania armata e guardiania non armata.

Solamente con la **deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 di data 3**

agosto 2020, avente ad oggetto "Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità e delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5, della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23" i suddetti servizi sono stati in effetti esclusi dalla categoria dei servizi ad elevata standardizzabilità.

Il Comune di Rovereto ha aderito alla convenzione per il "servizi di vigilanza attiva e passiva in immobili collocati nella provincia di Trento con deliberazione della Giunta comunale n. 248 di data 10 dicembre 2019.

In doveroso ossequio della disciplina normativa e amministrativa vigente a tale data il Comune di Rovereto aveva quindi l'**obbligo di aderire alle convenzioni APAC per i servizi di vigilanza e sorveglianza degli immobili comunali in quanto l'importo dei servizi affidati è pari € 83.008,80 annui.**

Altresì alla data del 10 dicembre 2019 valeva quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1384 di data 1 agosto 2018, che prevedeva tra i servizi ad elevata standardizzabilità i servizi di guardiania armata e servizi di guardiania non armata e che solo successivamente la deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 di data 3 agosto 2020 ha escluso.

Si rappresenta, che al tempo, prima dell'adesione alla convenzione stipulata dalla PAT anche per il comparto degli enti locali, visto il contenuto della stessa, il responsabile dell'ufficio patrimonio ha valutato e approfondito la legittimità e la possibilità di svolgere un'automa procedura di gara.

Ciò proprio in ragione delle condizioni economiche in essere con la ditta aggiudicataria del servizio fino a tale data rispetto a quelle contenute nella convenzione APAC. Tale verifica è stata condotta con l'Ufficio Legale nonché con la stessa APAC. Purtroppo in ragione della citata normativa provinciale, come detto, il Comune di Rovereto aveva l'obbligo di aderire alla convenzione APAC pena l'illegittimità della procedura di gara e dell'affidamento del servizio, .

Ciò premesso con riferimento agli elementi richiesti si comunica:

1. per quanto attiene i servizi resi dalla ditta Rangers srl si rappresenta che alla stessa sono affidati attualmente il servizio di vigilanza e sorveglianza degli impianti antifurto/antincendio/antintrusione presso n. 67 immobili comunali (51 telesorveglianza + 16 ronde )

Con riferimento ai costi del servizio relativi alle annualità richieste gli stessi ammontano:

per l'anno 2015 a € 25.632,20 per un numero di 51 immobili  
per l'anno 2016 a € 24.961,20 per un numero di 51 immobili  
per l'anno 2017 a € 24.839,20 per un numero di 52 immobili  
per l'anno 2018 a € 25.069,10 per un numero di 52 immobili  
per l'anno 2019 a € 25.378,81 per un numero di 53 immobili.

Al fine del corretto raffronto dei costi va rappresentato che il servizio affidato nelle annualità citate non aveva a riferimento alcune prestazioni, di cui si dirà di seguito, ora ricomprese nell'affidamento.

2. Si rappresenta con il medesimo affidamento e al medesimo costo la ditta Rangers srl svolge due servizi aggiuntivi rispetto agli immobili comunali di cui il Comune aveva la necessità di individuare un soggetto affidatario esterno in quanto si era già verificata l'impossibilità della loro effettuazione e organizzazione con il personale interno. I servizi sono i seguenti:

- gestione continuativa della chiusura in sicurezza della sede di Palazzo Pretorio e di Palazzo Sbardellati con riferimento alle tempistiche ordinarie dell'attività degli uffici ma anche con riferimento alla chiusura extra orario ordinario dovuta alle sedute degli organi e delle commissioni comunali;
- obbligo di intervento della ditta nel caso di attivazione dell'allarme antintrusione e antincendio presso gli immobili comunali negli orari e nei periodi di assenza del personale che vi svolge

l'attività, per la verifica e la segnalazione tempestiva di eventuali invasioni o infrazioni. In relazione a tale servizio la ditta Rangers ha la responsabilità della gestione e della custodia delle chiavi e degli accessi agli immobili comunali e di controllo degli allarmi relativi non solo al servizio antintrusione ma anche al servizio antincendio. E' evidente che nel caso in cui non si fossero convenuti con la ditta tali servizi integrativi il Comune avrebbe dovuto effettuare un ulteriore affidamento di servizio con relativi distinti costi.

3. Con riferimento alla "presunta" spesa a carico del Comune qualora si fossero applicate per i medesimi servizi convenzionati, le tariffe di mercato anziché quelle previste dalla convenzione", in virtù di quanto sopra evidenziato non risulta possibile tale dato comparativo in quanto la ditta Rangers, oltre ai servizi di vigilanza e sorveglianza, svolge il servizio di chiusura della sede comunale e di intervento in caso di allarme come sopra descritto al prezzo unico onnicomprensivo concordato.

4. Con riferimento al possibile vantaggio di non attivare la convenzione e di indire una propria gara, vale quanto sopra detto. Il Comune di Rovereto in ragione dell'importo annuo dell'affidamento e trattandosi nel 2019 di un servizio ad altra standardizzabilità **aveva l'obbligo ex lege** di aderire alla convenzione APAC.

Al riguardo si evidenzia che ai sensi del comma 6 dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), un appalto **non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice**. Dalla violazione di tale norma derivano responsabilità amministrative, contabili nonché penali.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni.

Saluti.

Il Sindaco  
- dott. Francesco Valduga -

